DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1976

recante deroga alla raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità

(ottantesima deroga)

(76/677/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964 ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità [1], in particolare l'articolo 3,

considerando che, con decisione del 26 giugno 1975, i rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in seno al Consiglio, di concerto con la Commissione, hanno deciso in maniera autonoma di sospendere, dal 1° luglio 1975 al 30 giugno 1976 al più tardi, i dazi o la percezione dei dazi all'importazione sui prodotti CECA originari dello Stato di Israele ;

considerando che, con decisione del 29 giugno 1976, i rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in seno al Consiglio, di concerto con la Commissione, hanno deciso di prorogare la validità di questa decisione fino all'entrata in vigore dell'accordo firmato l'11 maggio 1975 tra lo Stato di Israele da una parte e gli Stati membri della Comunità dall'altra, qui di seguito denominato « l'accordo », e al più tardi fino al 31 dicembre 1976 ;

considerando che la Commissione, con la decisione 75/429/CECA dell'8 luglio 1975 [2], ha autorizzato l'applicazione delle misure stabilite dalla decisione del 26 giugno 1975 fino al 30 giugno 1976 ;

considerando che è necessario prorogare la validità della decisione della Commissione dell'8 luglio 1975 fino all'entrata in vigore dell'accordo e al più tardi fino al 31 dicembre 1976,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La validità della decisione 75/429/CECA della Commissione, dell'8 luglio 1975, è prorogata fino all'entrata in vigore dell'accordo e al più tardi fino al 31 dicembre 1976.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1976.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Christopher SOAMES

(1) GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64.
(2) GU n. L 186 del 17. 7. 1975, pag. 33.